

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 6

Misure urgenti per le attività di affiancamento nell'attuazione del PNRR e dei fondi SIE.
(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

Art. 1

(Misure urgenti per le attività di affiancamento nell'attuazione del PNRR e dei fondi SIE)

1. La Regione Calabria, al fine di garantire l'attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo in termini di affiancamento e potenziamento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle misure di cui ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, individua un contingente di personale di cui possono avvalersi come supporto tecnico-operativo i dipartimenti regionali nonché le amministrazioni locali, in forma singola o associata, considerata la carenza di personale nelle dotazioni organiche degli enti locali medesimi.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Regione Calabria si avvale dei soggetti rientranti nella graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla [legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1](#) (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato), come da elenco di cui ai decreti dirigenziali n. 11614 del 12/11/2020 e n. 4847 del 10/05/2021, mediante il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa.
3. Le attività riferibili all'affiancamento e potenziamento per l'attuazione dei fondi SIE sono considerate, a tutti gli effetti, come attività di assistenza tecnica alle Autorità di Gestione per la corretta attuazione dei fondi SIE e i contratti conclusi con i predetti lavoratori non sono prorogabili oltre le scadenze definite per l'attuazione del PNRR e della programmazione 2021-2027 dei Fondi SIE e non sono suscettibili di integrare alcuna delle tipologie contrattuali normativamente previste per la stabilizzazione di personale.
4. Ai fini della realizzazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, i dipartimenti regionali competenti in materia di lavoro e programmazione unitaria, nonché l'Autorità di Gestione dei fondi SIE, individuano il percorso amministrativo necessario, avvalendosi della società in house Fincalabra della Regione Calabria.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 3.469.000,00 euro per l'anno 2023, si provvede con le risorse da allocare nei capitoli dell'Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione, in ragione di un terzo sul Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 e due terzi sul POR Calabria 2021-2027.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 31 marzo 2023.